

LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Si ritiene opportuno proporre un breve sunto della vigente normativa "antimafia" negli appalti pubblici, riepilogando gli adempimenti che tale normativa pone a carico delle imprese esecutrici.

L'opportunità di riepilogare le norme antimafia è dettata anche dalle modifiche normative apportate dai vari decreti correttivi al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", meglio noto come Codice degli Appalti, in vigore dal 1° luglio 2006, ma soprattutto dall'approvazione del "codice delle leggi antimafia", ovvero il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, in vigore dal 13 ottobre 2011.

La disciplina antimafia è sostanzialmente rimasta invariata in attesa della pubblicazione del Regolamento di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Si rinviene perciò ancora l'esigenza di commentare unitariamente le disposizioni contenute in una frammentaria legislazione che, a partire dalle prime leggi del 1982, incide sul medesimo tema con pesanti ripercussioni per la gestione di appalti pubblici. Il riepilogo segue un ordine temporale partendo dalla fase iniziale della richiesta di partecipazione alla gara di appalto per arrivare alla gestione del lavoro. In chiusura si esamina anche il nuovo codice delle leggi antimafia, il D.Lgs. 6/9/2011, n. 159, nei suoi diversi aspetti.

LA NORMATIVA ANTIMAFIA

1) RICHIESTA DI INVITO PER PARTECIPARE ALLA GARA

Non è previsto nessun adempimento

2) PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- **Indicazione da effettuare in sede di offerta circa i futuri subappalti o cottimi** (Art. 118, comma 2, n. 1), D. Lgs. 163 del 12/04/2006).

L'impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Tale indicazione risulta pertanto presupposto necessario per poter ottenere in corso d'opera l'autorizzazione al subappalto o al cottimo.

3) STIPULA DEL CONTRATTO

La documentazione da predisporre per poter sottoscrivere il contratto d'appalto consiste in:

A) Certificazione antimafia

(Art. 10 Legge 575 del 31/5/1965, Art. 7 Legge 55 del 19/3/1990 - D. Lgs. 490 del

10/8/1994 - D.P.R. 3/6/1998 n. 252, art. 118 D. Lgs. 163 del 12/04/2006)

Il D.P.R. 3/6/1998, n. 252, "Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", all'art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle "comunicazioni" prefettizie volte ad accertare l'inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.

Le certificazioni camerali recanti l'attestazione "antimafia", richiedibili dal soggetto privato interessato, consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 4.845.000 euro (soglia comunitaria fissata inizialmente dal D.Lgs. n.163/2006 all'art. 28 e recentemente modificata dal regolamento CE n. 1177/2009 del 30/11/2009) senza le attestazioni della Prefettura precedentemente necessarie.

In estrema sintesi il quadro attualmente in vigore in tema di certificazione antimafia sia per gli appalti che per i subappalti è il seguente:

1. per contratti di appalto fino a 154.937,07 euro (300 milioni di lire) (per tutti gli appalti, di lavori, nei settori esclusi, di servizi, di fornitura): non serve alcun adempimento;

2. per contratti di appalto compresi tra i 154.937,07 euro (300 milioni di lire) e i 5.000.000 euro: è sufficiente la "comunicazione" antimafia attestata con il certificato della Camera di Commercio;

3. per contratti di appalto superiori a 5.000.000 euro: l'ente pubblico deve richiedere alla Prefettura la "informazione" scritta antimafia;

4. per gli appalti pubblici di servizi e di forniture di beni nei settori ordinari:

- fino a 200.000 Euro è sufficiente la "comunicazione" antimafia attestata con il certificato della Camera di Commercio;

- oltre 200.000 Euro l'ente pubblico deve richiedere alla Prefettura la "informazione" scritta antimafia;

5. per gli appalti nei settori speciali (cioè acqua, energia elettrica, gas, energia termica, trasporti e telecomunicazioni):

- fino a 400.000 euro è sufficiente la "comunicazione" antimafia ora attestata con il certificato della Camera di Commercio;

- oltre tale importo l'ente pubblico deve richiedere alla Prefettura la "informazione" scritta antimafia;

6. per i contratti di subappalto:

- fino a 154.937,07 non serve alcuna adempimento;

- oltre tale importo l'ente pubblico deve richiedere alla Prefettura la "informazione" scritta antimafia;

7. ove è prevista la comunicazione (punti 2 e 5): la stessa può essere temporaneamente sostituita da un'autocertificazione (vedasi successivo fac-simile n. 1), non ammissibile

ove invece è richiesta la "informazione".

Alla luce delle disposizioni recate dal vigente "Regolamento antimafia", il D.P.R. 3/6/1998, n. 252, si possono riepilogare sinteticamente ulteriori aspetti in tema di disciplina antimafia negli appalti pubblici, e più precisamente:

- **validità temporale**: ciascuna certificazione antimafia (comunicazione, o sua dichiarazione sostitutiva, e informazione) ha validità temporale di 6 mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 252/98).

Per gli appalti di lavori, servizi o forniture la validità deve essere riferita alla data di stipula del contratto;

- **utilizzo plurimo della medesima certificazione**:

a) se la certificazione viene acquisita in sede di gara di appalto può essere utilizzata anche per la stipula del contratto, sempreché ovviamente non sia nel frattempo scaduta di validità;

b) le certificazioni (sia comunicazioni che informazioni) in corso di validità sono utilizzabili dal medesimo ente anche per altri procedimenti;

c) la comunicazione richiesta dall'interessato può essere riprodotta in copia autentica ed utilizzata anche con enti diversi da quello per cui è stata richiesta;

- **contenuto della comunicazione**: attesta solamente la presenza o meno di una misura di prevenzione antimafia o di condanna per determinati reati di stampo mafioso;

- **contenuto della informazione**: attesta, oltre a quanto già attestato dalla comunicazione, anche la presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;

- **soggetto abilitato a rilasciare la comunicazione**: il certificato camerale con apposita attestazione antimafia può essere richiesto presso la sede di qualsiasi Camera di Commercio (purchè direttamente dall'interessato o da soggetto munito di delega come da fac-simile n. 2) ma non può essere rilasciato dagli sportelli periferici come quello esistente presso il Collegio Costruttori;

- **soggetto abilitato a rilasciare l'informazione**: la Prefettura territorialmente competente, che deve rilasciarla nel termine di 15 giorni.

Le informazioni del Prefetto sono richieste:

- dall'amministrazione interessata;

- **previa comunicazione all'amministrazione destinataria, dal soggetto privato interessato** (secondo il fac-simile n. 3) o **da persona da questi delegata** (adattando al caso il fac-simile n. 2) con atto recante sottoscrizione normale accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso la Prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente. La richiesta deve indicare l'oggetto ed il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

Deve essere allegata alla richiesta esclusivamente copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato della dicitura antimafia (in sostituzione o ad integrazione può allegarsi una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni). Se trattasi di società consortili o consorzi, il certificato deve essere integrato con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore ai 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato deve essere integrato con l'indicazione del direttore tecnico. La richiesta di informazioni è inviata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza e sede le persone fisiche, le imprese, le società o i consorzi interessati.

La certificazione della Camera di Commercio, priva della specifica dicitura antimafia, non implica, di per sé, la sussistenza di una delle cause impeditive antimafia di cui alla legge n. 575/65. In questa ipotesi la stazione appaltante deve richiedere la "comunicazione" antimafia direttamente alla Prefettura competente.

Circa le modalità di richiesta del certificato camerale antimafia si riporta la nota in merito diramata dalla Camera di Commercio, con il relativo fac-simile di richiesta.

Modalità di compilazione del modello

Questo certificato deve essere chiesto con un apposito modulo di richiesta del certificato camerale con menzione antimafia, approvato da un decreto ministeriale, utilizzando in fotocopia il relativo fac-simile riprodotto al termine di questa nota. Tale modello deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante ed eventualmente anche dalla persona delegata. La delega, (vedi fac-simile n. 2) allegata alla domanda, deve essere sottoscritta con firma normale del delegante e corredata da copia di un suo documento di identità.

La prima parte del modello deve sempre essere compilata in ogni sua parte.

La seconda parte del modello deve essere compilata:

1. nel caso di consorzi con attività esterna, società consortili e consorzi di cooperative con i nominativi:

- dei membri del consiglio d'amministrazione (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);

- dei soci e consorziati (nome e cognome/denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita/sede legale) che detengono una partecipazione superiore al 10%;

- dei soci e consorziati (nome e cognome/denominazione, codice fiscale, luogo e

data di nascita/sede legale) per conto dei quali il consorzio o la società consortile operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione;

2. nel caso di consorzi senza attività esterna con i nominativi di tutti i consorziati (nome e cognome/denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita/sede legale).

Modalità di presentazione della richiesta del certificato antimafia

La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio.

L'identità del richiedente viene controllata dall'addetto, al momento della presentazione della domanda di rilascio del certificato con dicitura antimafia.

Sul modello di richiesta vengono annotati gli estremi del documento di riconoscimento.

Il titolare/legale rappresentante, sottoscrivendo il modello, dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo; di conseguenza il sistema operativo della Camera di Commercio seleziona automaticamente, usando i codici di carica, le persone fisiche delle quali deve essere verificata l'insussistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia;

- per l'impresa individuale: l'imprenditore;

- per la s.n.c.: tutti i soci;

- per la s.a.s. : tutti i soci accomandatari;

- per la s.p.a. e la s.r.l. (anche consortili),

le società cooperative ed i loro consorzi ed i consorzi con attività esterna: il legale rappresentante ed i membri del consiglio di amministrazione. Per i consorzi e le società consortili viene verificata anche la posizione dei soci o consorziati con una partecipazione superiore al 10% e quella dei soci e consorziati per conto dei quali le società consortili ed i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per i consorzi senza attività esterna: il legale rappresentante e gli imprenditori e/o le società consorziate;

- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le rappresentano stabilmente;

- per i soggetti iscritti al repertorio economico amministrativo: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio d'amministrazione.

Il diritto di segreteria per il certificato con dicitura antimafia è dovuto nella misura di euro 14,62.

La certificazione con dicitura antimafia viene inibita nel caso di protocolli aperti in aggiornamento mentre in caso di protocolli aperti (per esempio il protocollo di una domanda di bollatura o di deposito bilancio) può essere forzata.

Nel caso in cui la verifica dell'insussistenza

di condizioni ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia abbia esito positivo, a richiesta, può essere comunque rilasciato il certificato anagrafico o d'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese o d'iscrizione al repertorio economico amministrativo. Solo in questo caso il Prefetto, mediante comunicazione, attesta l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento di un certificato antimafia.

Gli elementi essenziali di ogni certificato con dicitura antimafia sono conservati in un apposito archivio informatico delle Camere di Commercio, accessibile telematicamente da parte delle prefetture interessate; allo stesso fine la Camera di Commercio conserva un archivio cartaceo dei modelli di richiesta dei certificati e delle eventuali deleghe allegate.

B) Comunicazione circa la composizione azionaria della società

(Art. 1 del D.P.C.M. 187 dell'11/05/1991)

Le società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare (vedi fac-simile n. 4) all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

Le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per cinque anni, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

C) Compilazione del modello GAP

(Art. 2, Legge n. 726 del 12/10/1982, Legge n. 410 del 30/12/1991)

Per gli appalti di importo superiore a euro 51.645,69 (100 milioni di lire) sussiste l'obbligo per l'appaltatore di compilare il modulo GAP predisposto dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, modello che di norma viene inviato all'appaltatore con la lettera di aggiudicazione; deve essere compilato nella parte riservata all'impresa aggiudicataria, e timbrato e sottoscritto dal legale rappre-

sentante nell'ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi aggiunti.

IL MODELLO GAP SUBAPPALTATORI va invece presentato alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, con riferimento ad ogni subappaltatore, a prescindere dall'importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP e il contratto principale e, quindi, quando quest'ultimo è di importo superiore a Euro 51.645,69.

In particolare si sottolinea che ai campi del modello:

- denominazione e ragione sociale: va specificato se trattasi di consorzio o di raggruppamenti temporanei di imprese;
- capitale sociale: si desume dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ove previsto) ed in particolare dallo "Stato patrimoniale".
- volume d'affari: si desume dall'ultima dichiarazione IVA presentata;
- qualifica del titolare o legale rappresentante: va precisato se trattasi del titolare di ditta individuale, dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione;
- altre cariche sociali: vanno specificati, come per il legale rappresentante, gli eventuali membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove presente.

Il modulo, composto da varie pagine può essere reperito facilmente in internet.

4) INIZIO DEI LAVORI

A) Denuncia di inizio lavori

(Art. 118 - comma 6 - D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006)

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Si tratta cioè di trasmettere all'ente committente la copia della comunicazione dell'inizio dei lavori usualmente già predisposta per ogni cantiere nei confronti dell'INAIL, nonché di quelle all'uopo predisposte nei confronti dell'INPS e della CAPE indicando l'oggetto dell'appalto e l'ubicazione del cantiere.

B) Redazione dei piani di sicurezza

(Art. 118 - commi 6 e 7 e art. 131 del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006)

La normativa, già prevista dall' art. 18 della legge n. 55/1990 (legge "antimafia") in tema di redazione dei piani di sicurezza, interamente rivisitata dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96, ora ricompresi e sostituiti dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 (noto come nuovo Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro),

e dall'art. 31 della legge n. 109/94, ora è contenuta negli artt. 118 e 131 del Codice degli Appalti, il D. Lgs. n. 163/2006.

Tali articoli non vengono qui commentati in quanto esulano dalla materia in commento.

5) ADEMPIMENTI IN CORSO LAVORI

A) Trasmissione copia della denuncia di inizio lavori, del Durc e delle fatture del subappaltatore

(Art. 118 - commi 3, 6 e 7 - D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006)

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Inoltre, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il DURC, documento unico di regolarità contributiva.

L'affidatario deve, inoltre, trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. La trasmissione deve avvenire entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti.

Si rammenta, peraltro, che qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

B) Comunicazione circa la variazione della composizione societaria

(Art. 2 - D.P.C.M. n. 187 dell'11/5/1991)

Le amministrazioni committenti chiedono, in corso d'opera, alle ditte appaltatrici (se costituite sotto forma di società per azioni, o in accomandita semplice, di società a responsabilità limitata o in nome collettivo, di società consortili, o di società cooperative per azioni o responsabilità limitata) se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto alla comunicazione fornita per la stipula del contratto di appalto o di subappalto.

LA PROSSIMA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI PREVISTA DAL NUOVO CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA, IL D.LGS. 159/2011

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia, è stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 28 settembre 2011 ed è entrato in vigore il 13 ottobre scorso.

Tuttavia, la parte di maggiore interesse per le imprese che instaurano rapporti con le pubbliche amministrazioni, e cioè quella

relativa alla documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) non è ancora vigente, in quanto entrerà in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, prevista dallo stesso decreto legislativo. Nel frattempo continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

Ciononostante si ritiene opportuno, in questa sede, accennare ai contenuti del nuovo codice antimafia, con particolare riferimento alle disposizioni di più immediato interesse delle imprese di costruzione.

LA DELEGA LEGISLATIVA

La legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 1 e 2) ha attribuito al governo due distinte deleghe legislative riguardanti:

a) una ricognizione ed armonizzazione della vigente normativa penale, processuale ed amministrativa in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché una ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, anche in relazione all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

b) una modifica e integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia improntate a criteri di semplificazione, accelerazione delle procedure di rilascio della documentazione stessa, potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, mediante l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e l'individuazione, mediante regolamento, delle tipologie di attività maggiormente a rischio di infiltrazione malavitoso, da sottoporre a maggior controllo.

IL DECRETO LEGISLATIVO

Il provvedimento normativo si articola ora in quattro libri. Il primo riguarda il procedimento di applicazione e gli effetti delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale; divieto di soggiorno; obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale) e patrimoniali (sequestro e confisca dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose).

Il secondo libro contiene le nuove norme in materia di documentazione antimafia, mentre il terzo raccoglie le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia e Direzione investigativa antimafia; contiene inoltre le norme organizzative dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Infine nel libro IV trovano posto le norme transitorie, quelle di coordinamento e sono

indicate le disposizioni previgenti espressamente abrogate.

EFFETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Tra le disposizioni del libro primo, risulta di interesse l'art.67 relativo agli effetti delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria, che peraltro riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

La norma dispone, per coloro ai quali sia stata applicata la misura di prevenzione con provvedimento definitivo, il divieto di ottenere, tra l'altro, licenze, autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni demaniali e di lavori pubblici, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici, contributi, mutui ed altre erogazioni, nonché il divieto di concludere i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativi subcontratti.

L'irrogazione della misura di prevenzione determina anche la decadenza dai provvedimenti sopra indicati, se già disposti.

Il divieto e la decadenza operano anche nei confronti dei conviventi delle persone sottoposte a misure di prevenzione e nei confronti delle imprese di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi.

LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici è la disciplina prevista nel libro II, con la quale si procede al riordino ed all'aggiornamento delle norme relative alla documentazione antimafia, previste dal D.P.R. n. 252/1998, dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 150/2010.

Il Codice prevede un sistema basato sull'istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente un monitoraggio globale delle imprese e, nello stesso tempo, una semplificazione nel rilascio della documentazione antimafia. Nelle nuove disposizioni viene mantenuta la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna anche non definitiva per talune tipologie di reati (v. art. 67). L'informazione antimafia, invece, comprende, oltre a tali ipotesi, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

Vengono confermate le soglie di valore che indicano l'obbligatorietà dell'una o dell'altra tipologia di documento, o al di sotto delle quali non è richiesta la documentazione antimafia (atti contratti ed erogazioni di

importo non superiore a 150.000 euro; la comunicazione è invece richiesta per i contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria; l'informazione per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per i subcontratti di importo superiore a 150.000 euro).

Scompare, invece, la previsione contenente l'equiparazione dei certificati camerali alle comunicazioni delle prefetture.

Analizzando più in particolare la normativa si segnalano di seguito le novità più rilevanti.

Informazione antimafia

Viene ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali può desumersi il tentativo di infiltrazione mafiosa che dà luogo all'informazione antimafia. Fra le nuove fattispecie, si segnalano, in particolare, i provvedimenti che dispongano una misura cautelare, o il giudizio, o che rechino una condanna anche non definitiva per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta di contraente (353 bis c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.); le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 (sul trasferimento fraudolento di valori); l'omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 38 del Codice degli appalti, anche laddove non sottoposti a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa; le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti menzionati nella disposizione, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia (art. 84).

Restano confermate le situazioni indicate nella previgente disciplina (provvedimenti che dispongano una misura cautelare, o il giudizio, o rechino una condanna anche non definitiva per i reati di estorsione, usura, riciclaggio, associazione di tipo mafioso, sequestro di persona; proposta o provvedimento di applicazione di misure di prevenzione; accertamenti disposti dal prefetto nell'esercizio del potere di accesso ai cantieri).

Soggetti sottoposti a verifica antimafia

Sono indicate con maggior precisione ed ampliate le categorie di soggetti sotto-

posti alla verifica antimafia. Nell'art. 85, infatti, viene previsto espressamente che la verifica riguarda il titolare ed il direttore tecnico dell'impresa individuale; i legali rappresentanti delle associazioni; il socio in caso di società di capitali con socio unico; i raggruppamenti temporanei (anche se con sede all'estero). Sempre con riferimento alle società di capitali, nella disposizione in commento viene previsto che la verifica debba riguardare anche il socio di maggioranza nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

La formulazione di tale ultima previsione desta qualche perplessità, poiché parzialmente differente dalla quella contenuta nella lett. b) del comma 1 dell'art. 38 del Codice dei contratti, relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali ai fini della partecipazione alle procedure di gara, che prevede che il controllo nelle società di capitali avvenga sul socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci. L'estensione dei controlli al socio di maggioranza nelle società con un numero di soci pari a quattro, operata nel Codice antimafia, pertanto, potrebbe porre alcuni problemi di coordinamento con la menzionata disciplina codicistica.

Quanto alla verifica effettuata sulle società consortili, si aggiunge la previsione secondo cui la verifica debba riguardare i soci che detengano una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento.

Con riferimento alle società di persone, viene previsto che siano sottoposti a verifica i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; in merito, occorre rilevare che la formulazione della disposizione non appare chiara e di agevole comprensione. Qualora, infatti, ci si dovesse soffermare sul dato meramente letterale, sembrerebbero soggetti al controllo tutti i soci delle società di capitali che siano a loro volta socie di società di persone, con un'estensione notevole dei soggetti interessati dalla documentazione antimafia rispetto all'ipotesi delle verifiche effettuate direttamente in capo alle società di capitali. Da ultimo, occorre segnalare la previsione secondo cui l'informazione antimafia debba riferirsi anche ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica.

Validità della documentazione antimafia

Mentre si conferma la validità semestrale della comunicazione, viene ampliata la durata di validità dell'informazione antimafia, che dai precedenti sei mesi viene portata a dodici mesi, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione (art. 86).

Modalità per il rilascio della documentazione antimafia

La nuova normativa prevede procedure più snelle per il rilascio della documentazione antimafia.

La comunicazione è conseguita mediante consultazione diretta della banca dati da parte delle stazioni appaltanti, concessionari, contraenti generali (ma può essere effettuata anche dai privati interessati, dalle camere di commercio, dagli ordini professionali). Qualora dalla banca dati non emerga alcun provvedimento ostativo, il prefetto rilascia immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.

Qualora, invece, emergano cause di divieto o decadenza, il prefetto effettua verifiche entro un termine di quarantacinque giorni. All'esito delle verifiche il prefetto rilascia una comunicazione interdittiva o liberatoria a seconda che le cause ostative siano confermate o meno.

Anche l'informazione antimafia (che, si ricorda, è necessaria per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) è rilasciata mediante consultazione della banca dati. Ma in questo caso la richiesta da parte delle stazioni appaltanti ed altri soggetti interessati deve essere effettuata al momento dell'aggiudicazione ovvero trenta giorni prima della stipula del contratto.

Quando dalla banca dati non emergano cause di divieto o decadenza di cui all'art. 67, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, viene rilasciata immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.

Quando, invece, emergano provvedimenti ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa (o meglio una delle situazioni indicate dall'art. 84 e dall'art. 91, comma 6, dalle quali si possono desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa) il prefetto compie i necessari accertamenti e verifiche e, se confermato il tentativo di infiltrazione mafiosa, rilascia l'informazione interdittiva nel termine di quarantacinque giorni, ai quali si aggiungono ulteriori trenta giorni in caso di verifiche di particolare complessità.

Autocertificazione

È stata riconfermata la possibilità di ricorrere alla autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia in caso di urgenza ovvero di provvedimenti di rinnovo o conseguenti a provvedimenti già disposti.

Per quanto riguarda l'informazione antimafia, la possibilità di ricorrere all'autocertificazione è ammessa, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero di quindici in caso di urgenza.

In questi casi il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ed, in caso di informazione interdittiva, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo (in passato la

facoltà) di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Le disposizioni in commento, dunque, superano le precedenti controversie interpretative sull'obbligatorietà o facoltatività delle misure da adottarsi da parte delle amministrazioni in caso di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva.

Attività a maggior rischio

Di particolare importanza appare la nuova disposizione di cui all'art. 91, comma 7, che, riprendendo la norma di identico contenuto della legge delega (art. 2 legge n. 136/2010), prevede l'emanazione di un Regolamento, che individui le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, (rectius informazione) indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67 dello stesso Codice antimafia.

La norma trova un precedente nella direttiva emanata dal Ministro dell'Interno il 23 giugno 2010, che ha individuato alcune attività che si sono rivelate più permeabili al pericolo di condizionamento mafioso e pertanto vanno sottoposte ad un controllo più stringente. Si tratta di quelle attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra le quali tutte quelle legate al ciclo del calcestruzzo e del bitume, i noli a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione, l'attività di cava, la fornitura di ferro lavorato, la guardiania dei cantieri.

Alle medesime attività si fa riferimento nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti rispettivamente dal D.L. n. 39/2009, convertito nella L. n. 77/2009, sulla ricostruzione in Abruzzo e dal D.L. n. 135/2009, convertito nella L. n. 166/2009 sugli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, entrambi approvati recentemente dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione. Entrambi i decreti prevedono la costituzione presso le competenti Prefetture di elenchi nei quali possono iscriversi le imprese esercenti le attività sopra indicate previa verifica dell'insussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa. La verifica viene ripetuta annualmente.

Ai soggetti iscritti negli elenchi possono rivolgersi gli appaltatori dei lavori per l'affidamento dei subcontratti avendo la certezza di non venire in contatto con imprese mafiose.

Ulteriori disposizioni sui contratti pubblici

L'art. 95 conferma due rilevanti disposizioni già contenute nel D.P.R. n.252/98: la prima consente alle ATI di estromettere, sostituendola, l'impresa mandante per la quale il prefetto abbia comunicato un'informazione interdittiva, in modo da evitare che le cause ostative al contratto si estendano alle altre imprese associate; la seconda impone alle amministrazioni appaltanti di informare i prefetti della pubblicazione di bandi relativi a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in modo da consentire ai prefetti di svolgere accertamenti preliminari sulle imprese del luogo dove si eseguiranno i lavori per le quali è maggiore il rischio di infiltrazione mafiosa ed, in caso di accertamento di tale situazione, di emettere l'informazione interdittiva. È proprio su questa disposizione che si basano le direttive del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, precedentemente citate.

La banca dati

L'elemento di maggior rilievo della nuova normativa è l'istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le politiche del personale e risorse finanziarie).

Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

In definitiva, con la messa a regime della banca dati unica a livello nazionale, si realizzerà un sistema integrato di dati che consentirà un costante monitoraggio delle imprese. Inoltre, come visto, si attuerà una semplificazione delle procedure per l'ottenimento della documentazione antimafia, in quanto l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione verrà verificato in via informatica direttamente dalle stazioni appaltanti, dalle Camere di commercio e dagli ordini professionali.

Si ricorda nuovamente che l'istituzione della banca dati nazionale è demandata all'emanazione di uno o più Regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, e che, di conseguenza, secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice antimafia, le disposizioni previste nel libro II, relative alle previsioni di carattere generale, alla documentazione antimafia, alle comunicazioni ed alle informazioni, entreranno in vigore dopo 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suddetti Regolamenti.

ABROGAZIONI

L'art. 120, comma 1, indica in modo esplicito le disposizioni di legge che devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del libro I del codice (13 ottobre

2011), in quanto recepite nello stesso libro I. Il secondo comma dello stesso articolo individua poi le disposizioni in materia di documentazione antimafia che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del libro II del codice.

Tra queste il D.lgs. n. 490/1994, il D.P.R. n. 252/1998 ed il D.P.R. n. 150/2010, la cui materia è stata integralmente ridisciplinata dal codice.

Tra le disposizioni abrogate figura anche l'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726, che prevedeva le c.d. "informazioni atipiche".

La norma non è stata riprodotta dal codice, e dunque sarà da considerarsi espunta dall'ordinamento alla data di entrata in vigore del libro II del codice.

Con l'informativa atipica viene inviata dal prefetto all'amministrazione competente ad emanare provvedimenti in ordine allo svolgimento di attività economiche una raccolta di elementi di fatto rimessi alla sua valutazione in vista dell'adozione del provvedimento stesso. Questo istituto ha creato notevoli problemi nella prassi, proprio per la difficoltà dell'amministrazione procedente a valutare gli elementi forniti dal prefetto in relazione alla reale sussistenza del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. Di conseguenza è da valutare positivamente la sua abrogazione che, peraltro, avverrà solo con l'entrata in vigore del libro II del Codice.

Fac-simile n. 1 (in carta libera)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO "ANTIMAFIA"

(resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

Spett.le Amministrazione
Il sottoscritto
nato a, il,
residente in, Via,
nella sua qualità di
(legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell'impresa
con sede in
.., Via, ai sensi
dell'art. 7, comma 7, della legge n. 55 del 1990, e dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 490 del 1994

ATTESTA

che nei confronti della società sopra citata e nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al precitato Decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi,

i quali sono:

-
(Cognome - nome -
data e luogo di nascita)
-
(Cognome - nome -
data e luogo di nascita)
-
(Cognome - nome -
data e luogo di nascita)

IL DICHIARANTE

Fac-simile n. 2

(resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

DELEGA PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO CAMERALE CON ATTESTAZIONE "ANTIMAFIA"

Mod. 26 P

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURAANTIMAFIA all'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia

Parte I

Si richiede il rilascio di n. ... certificato/i di iscrizione nel registro delle imprese/R.E.A. dell'impresa iscritta nel registro delle imprese/R.E.A. di sezione.

al n. codice fiscale: recante/i la dicitura antimafia, di cui all'art.5 del d.m. 16 dicembre 1997 n. 486.

Il richiedente dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese/R.E.A..

Parte II

Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese e per le quali è presentata la richiesta al rilascio di certificato (1).

Cognome e Nome/Denominazione

Qualifica/Codice fiscale.

Luogo e Data di Nascita/Sede della società

Il richiedente (2)

1) Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%

2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta da parte di persona delegata, anche cognome e

nome del delegante.

IL RICHIEDENTE IL DELEGANTE
Cognome e nome Cognome e nome

Fac-simile n. 3

(resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PREFETTIZIA "ANTIMAFIA"

Spett.le
PREFETTURA DI
Ufficio Antimafia

Oggetto: Richiesta certificazione "antimafia" per

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, via, n., codice fiscale n., direttore tecnico dell'impresa con sede in via n., fa presente che la citata impresa ha assunto l'appalto relativo ai lavori di appaltati da

(oppure)

fa presente di dover richiedere a in relazione all'esecuzione dei lavori di appaltati all'impresa l'autorizzazione ad eseguire in subappalto lavori di

Chiede pertanto a codesto spettabile Ufficio di voler provvedere alla spedizione del proprio certificato "antimafia" presso la sede legale dell'ente appaltante.

In fede

....., li

Timbro e firma

Fac-simile n. 4

(resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ

Spett.le Amministrazione
Oggetto: Lavori di comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187

In ottemperanza a quanto disposto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione:

DICHIARA

- che propria composizione societaria è la seguente:

- che, con riguardo alle azioni "con diritto di voto", o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia

.....
.....

oppure

- che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" o sulle quote;

- che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:

.....
.....

oppure

- che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;

- che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.

In fede

....., li

Timbro e firma